

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E MISURE CAUTELARI PROVVISORIE
Dell' **Avv. Salvatore Casamichele** codice fiscale: CSM SVT 60H14
H163U, nato a Ragusa (RG) il 14 giugno 1960 indirizzo di posta
certificata: salvatorecasamichele@pecavvpa.it , fax n. 091 7461317
rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato ai fini
del presente atto in Palermo Via L. Ariosto n. 21/E ,

CONTRO

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

corrente in Roma Via Solferino N. 15 CAP 00185 in persona del legale
rappresentante pro-tempore, indirizzo PEC
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria (Doc. 1) del concorso indetto dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria con bando n. 06/2016 per i posti di
GIUDICE nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, approvata
con delibera n. 1049/2018/IV del 22 maggio 2018 (DOC. 2) e
pubblicata in data 5 giugno 2018 nel sito istituzionale del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, con cui viene collocato al n. 3697
della graduatoria con il punteggio di 11,50 il ricorrente avv.
Casamichele Salvatore, nonchè di ogni altro atto , preordinato,
connesso, consequenziale e comunque lesivo per gli interessi legittimi
del ricorrente

FATTO

Con delibera n. 1812/IV/2016 del 19-7-2016 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il bando n. 6/2016 (Doc. 3) relativo al concorso esterno per titoli, per i posti vacanti di giudice tributario presso le Commissioni Tributarie Regionali e presso le Commissioni Tributarie Provinciali.

In data 12-10-2016 il ricorrente ha trasmesso tempestivamente domanda di partecipazione al concorso regolarmente ricevuta dal CPGT il 18-10-2016 (Doc. 4).

Nella domanda veniva dichiarato, quali titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio, di avere svolto, entro la data di scadenza del bando (30-10-2016) le attività valutabili di cui alla Tabella E (Doc. 5) qui elencate:

- 1) attività professionale di Avvocato dal 05-6-1998 al 30-10-2016;
- 2) dipendente dello Stato o altre amministrazioni pubbliche con qualifica inferiore a primo dirigente dal 02-01-1987 al 30-10-2016;
- 3) dottorato di ricerca – diploma di perfezionamento in diritto regionale conseguito in data 02-03-1987 presso l'Università di Palermo con voti 80/80 e lode;
- 4) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore conseguita il 16-7-1991 presso la Corte d'Appello di Palermo con voti 332/450.

Il punteggio attribuibile secondo Tabella E richiamata dal bando viene così specificato:

- A) esercizio della professione di Avvocato per 18 anni (punti 0,50 per anno) : **punti 9**;

B) dipendente dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con qualifica inferiore a primo dirigente per 30 anni (punti 0,25 per anno) **punti 7,5;**

C) dottorato di ricerca **punti 2:**

D) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore **punti 2.**

Totale punteggio attribuibile secondo Tabella E richiamata dal bando **punti 20,50.**

Inopinatamente la graduatoria pubblicata in data 05-6-2018 attribuisce punti 11,50 , quindi ben 9 punti in meno.

E' evidente che il punteggio relativo all'esercizio della professione di avvocato non sia stato considerato.

E' evidente altresì che la mancata attribuzione del punteggio spettante sia conseguenza di una interpretazione-applicazione restrittiva ed errata dell'art. 6 comma 2 punto G del bando che letteralmente prevede "Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "Attività professionali" di cui alla Tabella E dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di Avvocato, non viene valutata; quella di Professore a contratto se contemporanea a quella di Docente ordinario non viene valutata)".

E' appena il caso di rilevare che il ricorrente non rientra nella casistica di cui al punto G dell'art. 6 del bando perchè non esercita più professioni della medesima voce di "Attività professionali" di cui alla Tabella E.

La contemporaneità delle attività svolte dal ricorrente, invece, riguardano l'esercizio della professione di avvocato per 18 anni svolta a

favore di ente pubblico nonchè il servizio prestato per 30 anni in favore dello Stato (Min. Finanze) e di altro Ente pubblico, circostanza questa non contemplata al punto G art. 6 del bando, e pertanto valutabili autonomamente.

La mancata attribuzione di 9 punti richiesti nella domanda di partecipazione al concorso si rivela illegittima e conseguentemente appare illegittima la graduatoria approvata con delibera n. 1049/2018/IV del 22 maggio 2018 pubblicata il 05-6-2018 sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che va pertanto annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 ART. 7 per avere omesso di informare preventivamente l'interessato dell'intenzione di adottare un provvedimento pregiudizievole nei suoi confronti.

L' art. 7 della L. 241/90 e smi prevede l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

Tale obbligo ha portata generale e la violazione dello stesso rende annullabile il provvedimento per violazione di legge.

Si tratta dell' istituto della partecipazione al procedimento che consente, in primo luogo, al soggetto interessato di intervenire nella fase istruttoria e di rappresentare i propri interessi inducendo la stessa amministrazione a tenerne conto, ed, in secondo luogo, si forma in

capo all'amministrazione procedente una più completa e meditata volontà finalizzata all'adozione del provvedimento.

Se l'amministrazione procedente avesse informato preventivamente l'interessato dell'intenzione di non attribuire il punteggio di 9 punti, corrispondente all'esercizio della professione di avvocato esercitata per 18 anni fino alla data di scadenza del concorso, il candidato, odierno ricorrente, avrebbe potuto fornire gli opportuni ragguagli evitando così l'adozione di un provvedimento illegittimo.

2) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 2 PUNTO G) DEL BANDO (lex specialis).

L'art. 6 del bando contiene norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il comma 2 dell'art. 6 precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio: "I candidati devono indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, i periodi della progressione di carriera secondo lo schema riportato nella "Tabella E" allegata al d.lgs. 545/92 come vigente alla data del 12-9-2016".

Tale tabella prevede:

- A) Titoli di servizio;
- B) Titoli accademici o di studio.

I titoli di servizio vengono suddivisi nelle categorie:

- Magistrato ordinario o equiparato;
- Attività professionali;
- Docente;
- Dipendente dello Stato o altre pubbliche amministrazioni;
- Attività alle dipendenze di terzi;

- Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali.

L'art. 6 del bando precisa ulteriormente, al punto G) , che "il contemporaneo esercizio di più professioni indicate alla medesima voce di "Attività professionali" di cui alla tabella E dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata).

L'art. 6 comma 2 punto G) , pertanto, chiarisce, senza ombra di dubbio o equivoci, che il limite dell'unico punteggio è relativo soltanto al contemporaneo esercizio di più professioni della medesima voce "Attività professionali" di cui alla "Tabella E", con ciò ammettendo, implicitamente, la possibilità della coesistenza della valutazione tra voci diverse, dell'esercizio della professione e della qualità di dipendente di ente pubblico, come, ad esempio, l'avvocato inserito nel Servizio legale di un ente pubblico che esercita l'attività esclusivamente per l'ente, ed iscritto per tale motivo all'albo Avvocati nell'elenco speciale Enti Pubblici.

Nella fattispecie, il ricorrente è Avvocato Cassazionista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palermo – Elenco Speciale EE. PP. – IRCAC – al n. di iscrizione 3508.

3) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA.
STRARIPAMENTO DI POTERE.

Il vizio di eccesso di potere viene tradizionalmente inteso come violazione dei limiti interni non scritti della discrezionalità.

Si potrebbe disquisire se la discrezionalità nel caso concreto sia da riferire al momento dell'emanazione dell'atto ovvero al momento della determinazione del contenuto dello stesso.

Ad avviso di questa difesa, l'indagine sulla ricorrenza dell'eccesso di potere va condotto sul secondo momento, quello della determinazione del contenuto dell'atto, rivelando la sussistenza di uno straripamento di potere.

La non attribuzione del punteggio di 9 punti, corrispondenti all'esercizio della professione di avvocato protratta per 18 anni rileva pure sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità manifesta.

Infatti l'esempio riportato dall'art. 6 comma 2 punto G) del bando consente di enunciare il principio a cui l'amministrazione procedente dovrà attenersi nell'attribuzione del punteggio unico per i casi di esercizio di più professioni di cui alla Tabella E, ed è il principio secondo cui nella coincidenza di più professioni viene attribuito il punteggio più elevato ottenibile dal candidato, volendo evitargli un illegittimo pregiudizio.

Infatti, per attenersi all'esempio riportato al punto G), non viene valutata l'attività di prof. a contratto se contemporanea a quella di docente universitario, posto che il punteggio spettante per il prof. a contratto è di 0,50 per anno mentre al docente universitario spetta il punteggio di 1,50 per anno.

Nel caso di specie, al ricorrente è stato attribuito il punteggio per l'attività di pubblico dipendente per 0,25 punti per anno, ed esclusa l'attribuzione del punteggio relativo alla professione di Avvocato cui

spetta il punteggio di 0,50 per anno; con evidente ed ingiustificato, oltre che illegittimo, pregiudizio.

E' appena il caso di rilevare che il pregiudizio non è sussistente soltanto per la posizione giuridica del ricorrente ma altresì, ed in primo luogo, per l'amministrazione procedente che, in tale maniera, non opera una selezione dei candidati tale da assicurare quelli più idonei a ricoprire i posti di giudice tributario.

4) DIFETTO DI MOTIVAZIONE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITA'.

L art. 3 comma 1 della legge 241/90 e smi stabilisce che tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli in materia di procedure concorsuali, devono essere motivati.

Il giudice delle leggi ha individuato nell'art. 97 della Costituzione la copertura costituzionale dei principi sanciti dalla L. 241 e non ammette deroghe, configurandolo come l'aspetto operativo dei principi di buon andamento ed imparzialità.

La motivazione viene individuata quale principio generale dell'azione amministrativa diretta a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, attraverso l'esternazione delle ragioni e del procedimento logico seguiti dall'autorità decidente.

Essa vale a consentire sia un controllo sull'esercizio del potere, sia l'adequata tutela delle posizioni soggettive del privato, a presidio essenziale del diritto di difesa (CDS Sez. V° n. 5271/07).

Ed effettivamente, non risulta nell'atto impugnato alcun cenno motivazionale nè sull'istruttoria e nemmeno sui presupposti di fatto e

sulle ragioni giuridiche che hanno dato uogo alla mancata attribuzione del punteggio di 9 punti relativo all'esercizio della professione di avvocato protratta per 18 anni.

ISTANZA DI SOSPENSIONE E MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

Stante l'evidente fondatezza del ricorso e la possibilità che il dipendente possa subire pregiudizio per il ritardo, sussiste una situazione di gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla prima Camera di Consiglio utile, si chiede che il Presidente del Tribunale adito voglia disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, onde impedirne provvisoriamente gli effetti.

Per i motivi sopra esposti, si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- preliminarmente disporre inaudita altera parte la sospensione immediata del provvedimento impugnato;
- nella Camera di Consiglio fissata per la decisione sull'istanza cautelare, confermare la sospensione del provvedimento;
- nel merito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto
- annullare la graduatoria del concorso indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con bando n. 06/2016 per i posti di GIUDICE nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali pubblicata in data 5 giugno 2018 nel sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed approvata con delibera n. 1049/2018/IV del

22 maggio 2018 (Allegato A della delibera) nonchè ogni altro atto ,
preordinato, connesso, consequenziale;

- compensare le spese del giudizio.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è relativo a materia di pubblico impiego, e si autorizza l'invio delle comunicazioni e degli atti relativi al giudizio al seguente indirizzo di posta certificata:

Avv. Salvatore Casamichele: salvatorecasamichele@pecavvpa.it

Si allegano i seguenti documenti:

Si identifica controinteressato il Dott. Sergio Vaccarino collocato in graduatoria con punti 11,75 domiciliato in Palermo Via Di Marco Vincenzo n. 51.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo - Roma lì

Avv. Salvatore Casamichele

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell' Avv. Salvatore Casamichele, come in atto rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del _____ di Roma ho notificato il ricorso al T.A.R. che precede a:

- CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA corrente
in Roma Via Solferino, 15 - 00185 mediante

- CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA corrente
in Roma domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato
Via Dei Portoghesi, 12 - 00186 ROMA mediante

- Dott. Sergio Vaccarino, controinteressato, domiciliato in Via Di Marco
Vincenzo n. 51 - 90143 Palermo mediante